

Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata – Potenza - Sezione 1 - Sentenza 24 ottobre 2014, n. 740

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 642 del 2014, proposto da:

Lu.Pi., rappresentata e difesa dall'Avv. Fa.Mu., come da mandato a margine del ricorso, con domicilio in Potenza Via (...);

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso (...);

nei confronti di

Fe.D'A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione alla prova scritta della selezione per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo ex art. 15, comma 5, D.M. n. 249/2010, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con Decreto Ministeriale del 7.5.2014;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione Scolastica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Fa.Mu. e Do.Mu.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con Decreto del 7.5.2014 il Ministero dell'Istruzione indicava, per l'anno accademico 2014-2015, la selezione per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) ex art. 15, comma 5, D.M. n. 249/2010, articolata in un test preliminare a carattere nazionale (predisposto dal Ministero e di contenuto identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione), in una prova scritta e in una prova orale.

Tale Decreto prevedeva:

1) il termine perentorio del 16.6.2014 per la presentazione on-line delle domande di partecipazione ad un solo Ufficio Scolastico Regionale "indipendentemente dall'Ateneo presso cui sarà attivato il corso di TFA", indicando anche "più classi di abilitazione", ma, "al termine dell'intera procedura selettiva, in caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a classi di abilitazione diverse", doveva optarsi "per l'iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA" (cfr. art. 4);

2) che per essere ammessi alla prova scritta, da espletare presso l'Università regionale indicata, doveva essere conseguita "una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30" e che dopo il superamento della prova di preselezione i candidati ammessi potevano scegliere l'Ateneo presso il quale espletare la prova scritta ed indicare "due ulteriori Atenei, ubicati in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine dell'intera selezione, sebbene abbiano superato tutte le prove selettive, non si siano collocati in posizione utile per l'accesso nell'Ateneo originariamente prescelto", specificando che la redistribuzione dei candidati idonei sarebbe avvenuta tenendo conto "delle preferenze espresse dagli stessi candidati e del punteggio finale in valore assoluto, conseguito da ciascun candidato" (cfr. art. 7, commi 3, 5 e 6).

La Sig.ra Lu.Pi. presentava la domanda di partecipazione all'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata per la classe di abilitazione "Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Superiore di Primo e Secondo grado" ed in data 15.7.2014 sosteneva il predetto test preliminare, costituito da 60 domande (50 relative alla classe di abilitazione prescelta e 10 relative alla verifica del possesso delle abilità linguistiche) con quattro opzioni di risposta e l'attribuzione di 0,50 punti per ogni risposta esatta e 0 (zero) punti per ogni risposta mancata e/o errata.

La Sig.ra Lu.Pi. riportava il punteggio complessivo di 20,50 punti, ma con il presente ricorso (notificato il 23/26.9.2014 e depositato il 6.10.2014) ha contestato tale punteggio in quanto ritiene di aver risposto correttamente al quesito n. 45 ("Quando a Roma sono le 15, a Sidney è: a) notte; b) mattina; c) mezzogiorno; d) alba"), barrando la risposta "d) alba", poiché la più nota città australiana si scrive "Sydney", mentre la meno conosciuta città di "Sidney" si trova nello Stato del Montana degli Stati Uniti d'America, evidenziando che con l'attribuzione di ulteriori 0,50 punti avrebbe conseguito il punteggio minimo di 21 punti, prescritto dall'art. 7, comma 3, del citato Decreto Ministeriale del 7.5.2014, per l'ammissione alla prova scritta.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Scolastica, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

In via preliminare, oltre alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001, va affermata la competenza territoriale di questo TAR nella controversia in esame, attesochè la selezione in commento si svolge interamente a livello regionale, anche se il test preliminare è identico su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, poiché si tratta di un concorso nazionale con distinte graduatorie regionali, va qualificato come "un atto plurimo con cui sono stati banditi distinti concorsi locali" o come "un atto plurimo, emesso da un organo centrale dello Stato", che ricomprende più atti destinati ad operare in diverse Regioni, che hanno ognuno efficacia in una sola Regione.

Risulta irrilevante la suddetta circostanza, indicata dall'art. 7, comma 3, del Decreto Ministeriale del 7.5.2014, in quanto la possibilità che un candidato, che ha presentato la domanda di partecipazione ad un Ufficio Scolastico Regionale, possa svolgere il corso di TFA in un'Università, sita una Regione diversa, risulta meramente ipotetica e/o abbastanza remota e perciò non attuale e concreta, perché può verificarsi solo se il candidato non si è collocato in una posizione utile per l'accesso al corso di TFA presso tutti gli Atenei della Regione prescelta, nonostante abbia superato tutte le prove e con il punteggio complessivo ottenuto riuscirebbe ad essere ammesso al corso TFA di una delle due Università extraregionali, indicate dopo il superamento della prova di preselezione.

Da tali caratteristiche discende, ai sensi dell'art. 13 Cod. Proc. Amm., la competenza territoriale di questo Tribunale.

Sempre in via preliminare, va precisato che non risulta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati, in quanto, come già detto, il bando prevede la votazione nel test preliminare di almeno 21/30, per l'ammissione alla prova scritta.

Ciò, tenuto pure conto della circostanza che, dopo la pubblicazione della Sentenza Corte Costituzionale n. 177 del 17.5.1995 ed ora espressamente ai sensi degli artt. 108 e 109 del Cod. Proc. Amm., è stato introdotto nel processo amministrativo il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria avverso le Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, passate in giudicato, il quale può essere proposto dai soggetti controinteressati: 1) pretermessi, cioè che non sono stati messi in condizione di intervenire nel processo; 2) non facilmente identificabili, ma che, comunque, vantano un interesse incompatibile con quello sancito nella Sentenza passata in giudicato; 3) o sopravvenuti, cioè che risultano identificabili dopo l'emanazione di provvedimenti successivi a quelli impugnati con il ricorso giurisdizionale, sul quale si è formato il giudicato.

Nel merito, il ricorso va accolto.

Infatti, sebbene il suindicato quesito n. 45 intendeva riferirsi molto probabilmente alla più nota città australiana di "Sydney", anche perché la città di "Sidney", che si trova nello Stato del Montana degli Stati Uniti d'America, ha una popolazione di 5.191 abitanti secondo l'ultimo censimento del 2010, non può ritenersi errata la risposta data dalla ricorrente, in quanto va rilevato che nel quesito n. 45 il nome della città australiana di "Sydney" era stata erroneamente scritto "Sidney".

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame, con l'attribuzione alla ricorrente del punteggio di 21 punti e l'ammissione alla prova scritta.

Tenuto conto della suindicata circostanza sulle intenzioni dell'estensore del quesito n. 45, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre per quanto riguarda il Contributo Unificato va rilevato che la ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate, mentre l'Amministrazione Scolastica, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, va condannata al pagamento in favore dello Stato del Contributo Unificato, prenotato a debito dalla Segreteria di questo TAR.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli - Presidente

Giancarlo Pennetti - Consigliere

Pasquale Mastrantuono - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2014.